



**ANNO 2021 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE (OPI ROMA)**

L'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 prevede in capo allo Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali l'obbligo di pubblicare una serie di documenti e informazioni relativi ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale.

Tale norma è stata oggetto di recenti pronunce da parte della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa.

Con sentenza del 23 gennaio 2019, n. 20, la Corte Costituzionale ha evidenziato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, c. 1, lett. f) per violazione dell'art. 3 Cost. laddove imponeva in modo indiscriminato a tutti i dirigenti pubblici – anche quelli non aventi incarichi apicali o di livello generale – la pubblicazione dei dati reddituali richiesti. La Consulta ha messo in evidenza, in particolare, la sproporzione sussistente tra i dati richiesti dalla norma in questione e l'obiettivo perseguito dal legislatore ovvero il controllo diffuso delle risorse pubbliche.

Con la recente sentenza del 14 dicembre 2020, n. 13446, il Tar Lazio ha posto in evidenza, altresì, la distinzione che intercorre tra pubblica amministrazione in senso stretto ed ordini professionali in materia di trasparenza amministrativa, valorizzando l'autonomia economica dei secondi che risultano privi di provvidenze pubbliche utili al loro funzionamento.

La distinzione sopra richiamata trova, peraltro, ad avviso del Tar Lazio, apposito ancoraggio normativo all'art. 2 bis, c. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, ai sensi del quale la disciplina ivi prevista per le pubbliche amministrazioni in senso stretto si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali. Proprio alla luce del giudizio di compatibilità indicato dal legislatore, possono essere distinti, pertanto, gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 per gli Ordini professionali rispetto a quelli a cui è tenuta la P.A. in senso stretto.

Tanto premesso, l'OPI di Roma, adeguandosi al predetto indirizzo giurisprudenziale, procede alla pubblicazione in forma aggregata, previo giudizio di compatibilità, dei dati di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione dei suddetti dati in tale forma realizza, infatti, come ribadito dal Tar Lazio, una corretta applicazione “dei principi di trasparenza di cui alla normativa vigente, in coerenza con i principi di ragionevole bilanciamento tra le esigenze di pubblicità e le esigenze di tutela della riservatezza (cfr. anche Corte Cost., sentenza n. 20 del 2019)” (Tar Lazio, sez. I Quater, 14 dicembre 2020, n. 13446).

In ottemperanza ai regolamenti emanati con atto deliberativo n. 8 del 14/01/2015, l'Ufficio Tesoreria, nel corso dell'anno 2021, ha predisposto il pagamento delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza e delle indennità di trasferta, in favore degli Organi di indirizzo politico amministrativo, come di seguito specificato.

Si precisa che, ai sensi del medesimo atto deliberativo, il gettone di presenza è quantificato in € 80,00 lordi/giornalieri e l'indennità di trasferta è quantificata in € 40,00 lordi/giornalieri.

Gli importi sottoindicati, sono da intendersi al lordo degli oneri contributivi.

Totale delle Indennità di funzione Corrisposte	Totale dei Gettoni di presenza corrisposti	Totale Indennità di trasferta corrisposte	Totale Lordo	Totale Netto
Euro 148.200,00	Euro 135.567,32	Euro 8.480,00	Euro 292.247,32	Euro 159.666,73

Nel rispetto della normativa europea in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016), tutta la documentazione di dettaglio, non allegata al presente prospetto, è conservata agli atti dell'Ufficio Tesoreria.